



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona

P.zza Gaboardi n.1

Tel. 0375969021 int.3

Mail: serviziofinanziario@unionemunicipia.it

P.I. / C.F. 00326780194

MOTTA BALUFFI, prot.n. 3308/025 del 29/12/2025
ORDINANZA SINDACALE N. 20/2025

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi pirotecnicci su tutto il territorio comunale nel periodo dal 31 dicembre 2025 al 01 gennaio 2026

IL SINDACO

PRESO ATTO che è consuetudine diffusa celebrare le festività di fine anno con il lancio di petardi, botti e fuochi d'artificio di vario genere;

CONSIDERATO che tali condotte possono determinare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, con rischio di lesioni personali anche gravi, nonché danni materiali al patrimonio pubblico e privato e all'ambiente;

VALUTATO l'impatto negativo che le esplosioni hanno sugli animali, sia domestici che selvatici, i quali, dotati di un apparato uditivo molto sensibile, possono subire traumi, smarrimenti o reagire con fughe incontrollate pericolose per la circolazione stradale;

RILEVATO che l'Amministrazione intende tutelare la tranquillità dei cittadini e garantire la sicurezza urbana, pur non volendo precludere i festeggiamenti, purché condotti con modalità rispettose della collettività;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

ORDINA

1. IL DIVIETO ASSOLUTO, su tutto il territorio del Comune di Torricella del Pizzo, dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 10,00 del 1° gennaio 2026, di accensione e lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi e ogni altro artificio pirotecnico che abbia effetto esplosivo (botto).

2. L'ECCEZIONE per i prodotti di libera vendita che producono esclusivamente effetti luminosi e scenografici, come quali ad esempio fontane, bengala, bacchette scintillanti ecc. senza botto, purché utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e delle istruzioni d'uso.



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona

P.zza Gaboardi n.1

Tel. 0375969021 int.3

Mail: serviziofinanziario@unionemunicipia.it

P.I. / C.F. 00326780194

3. L'OSSEVRANZA del divieto sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei luoghi privati laddove le esplosioni possano ricadere o avere effetti su aree pubbliche.

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), oltre al sequestro del materiale pirotecnico utilizzato.

DISPONE

Che le Forze dell'Ordine, a seguito della trasmissione del presente atto sindacale, siano incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Premoli Antonietta
